



Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

Capannori, 16 marzo 2026

Oggetto: Istituzione dell'imposta di soggiorno per il Comune di Capannori, dal 1 aprile 2026.

Gentili Ospiti,

il Comune di Capannori, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2026, ha istituito l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Tale imposta è finalizzata al finanziamento di progetti volti a rafforzare il sistema turistico locale, migliorare la promozione del territorio, potenziare i servizi e valorizzare il patrimonio artistico e culturale.

L'entrata in vigore è prevista a partire dal 1° aprile 2026.

Con la presente comunicazione forniamo le principali informazioni relative all'applicazione dell'imposta di soggiorno e invitiamo tutti gli interessati a consultare il sito ufficiale del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it) per ulteriori dettagli.

L'imposta di soggiorno è dovuta da tutte le persone non residenti nel Comune di Capannori che pernottano presso strutture ricettive situate nel territorio comunale. Essa si applica per ogni notte di soggiorno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, **fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura.**

L'imposta si applica con una **tariffa a persona per notte** pari a:

- € 2.50: strutture alberghiere 1/2/3 stelle
- € 3.00: strutture alberghiere 4/5 stelle
- € 1.50: campeggi e ostelli
- € 2.00: settore extralberghiero e agriturismo

Sono previste le seguenti esenzioni:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) coloro che soggiornano nel territorio del Comune di Capannori per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio dell'ambito, ed un accompagnatore per paziente;
- e) i portatori di handicap non autosufficienti e gli accompagnatori associati ai portatori di handicap;
- f) i militari e gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nazionale e regionale che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
- g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- h) studenti regolarmente iscritti a Corsi universitari, di Conservatorio, di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, Istruzione Superiore, Corsi di Formazione Professionale, in Istituti ubicati nel territorio comunale, a condizione che il soggiorno superi i tre pernottamenti continuativi.
- i) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- j) le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta dell'Amministrazione comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino o per emergenze climatiche o sanitarie.

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento.

Cordiali saluti,

L'Assessora
Ilaria Carmassi